

REGOLAMENTO GENERALE



AZIENDA ACQUA POTABILE PATRIZIALE (AAPP)



PATRIZIATO DI BIASCA - 2012

Indice

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Scopi
Art. 2	Organi
Art. 3	Competenze del Consiglio patriziale
Art. 4	Competenze dell'Ufficio patriziale
Art. 5	La commissione consultiva
Art. 6	La commissione di revisione
Art. 7	Competenze della direzione
Art. 8	Competenze dell'incaricato della sorveglianza
Art. 9	Domanda di abbonamento
Art. 10	Qualità di abbonato
Art. 11	Modalità di fornitura
Art. 12	Interruzione di erogazione
Art. 13	Diritto di controllo
Art. 14	Obblighi per l'abbonato
TITOLO II	ALLACCIAMENTI
Art. 15	Allacciamento
Art. 16	Sorveglianza lavori
Art. 17	Attacchi e proprietà
Art. 18	Allacciamenti definitivi
Art. 19	Allacciamenti provvisori
TITOLO III	IMPIANTI
Art. 20	Obbligo di trasformazione
Art. 21	Controllo e collaudo
Art. 22	Sospensione per guasti
TITOLO IV	ABBONAMENTO
Art. 23	Inizio dell'abbonamento
Art. 24	Natura dell'abbonamento
Art. 25	Durata dell'abbonamento
Art. 26	Cambiamento di proprietario
TITOLO V	TARIFFE
Art. 27	Tasse e tariffe per la distribuzione dell'acqua
Art. 28	Fatturazione
TITOLO VI	INFRAZIONI
Art. 29	Infrazioni / Manomissione impianti
Art. 30	Penalità
Art. 31	Contravvenzioni
TITOLO VII	NORME FINALI
Art. 32	Contestazioni
Art. 33	Entrata in vigore

REGOLAMENTO GENERALE dell'Azienda acqua potabile patriziale (AAPP)

del 14 aprile 2008 ¹

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA

- visto il messaggio dell'Ufficio patriziale n. 2/2008;
- per l'adempimento di quanto stabilito dalla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso in materia di prodotti di base

d e c r e t a:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopi

Il Patriziato, fornisce, e per esso l'Azienda acqua potabile patriziale (in seguito denominata AAPP), tramite le sue reti di distribuzione di acqua potabile, concessione d'acqua per uso pubblico e privato, alle condizioni precisate nel presente regolamento e alle tariffe stabilite annualmente mediante ordinanza.

Art. 2

Organi

Organi dell' Azienda AAPP sono:

- a) il Consiglio patriziale;
- b) l'Ufficio patriziale;
- c) la commissione consultiva;
- d) la commissione di revisione;
- e) la direzione tecnica.

Art. 3

Competenze del Consiglio Patriziale

Il Consiglio patriziale:

- a) adotta il preventivo per le spese d'esercizio e le spese straordinarie;
- b) approva il conto consuntivo;
- c) nomina la commissione di revisione;
- d) adotta il regolamento organico dell'azienda;
- e) approva i regolamenti.

Art. 4

Competenze dell'Ufficio Patriziale

L'Ufficio patriziale:

- a) gestisce l'azienda secondo le norme della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e della LOC;
- b) nomina la commissione consultiva;
- c) stabilisce le tariffe di fornitura dell'acqua, tramite ordinanza;
- d) l'amministrazione dovrà essere tenuta separata dai conti del patriziato e con bilanci propri.

Art. 5

La commissione consultiva

Il capodicastero dell'azienda è di diritto il presidente della commissione consultiva.

La commissione si riunisce su richiesta dell'Ufficio patriziale o del capodicastero. E' composta da sette membri; della stessa deve far parte 1 rappresentante del Municipio.

Art. 6

La commissione di revisione

La commissione della gestione del Consiglio patriziale funge da commissione di revisione.

Art. 7

Competenze della direzione

La Direzione tecnica ed il lavoro amministrativo sono affidati al personale del Patriziato.

L'azienda versa al patriziato un contributo per le spese tecnico amministrative pari al 10% dei suoi ricavi globali.

Art. 8

Competenze dell'incaricato della sorveglianza

La sorveglianza e la manutenzione degli impianti dovrà essere eseguita a norma del manuale AQUATI versione 1997 con i relativi aggiornamenti e le relative norme interpretative. Queste competenze fra Comune e Patriziato sono regolate da un'apposita convenzione.

Art. 9

Domanda di abbonamento

Le domande per la concessione d'acqua devono essere presentate per iscritto all'azienda.

Art. 10

Qualità di abbonato

E' considerato abbonato alla rete ogni proprietario che ha stipulato un contratto di abbonamento con l'azienda o chi fa uso delle sue forniture e strutture.

È parimenti considerato abbonato chi ha stipulato un contratto d'abbonamento con il precedente proprietario.

Art. 11

Modalità di fornitura

Le modalità di fornitura sono stabilite dall'Azienda.

Art. 12

Interruzione di erogazione

L'Azienda non assume responsabilità né accorda riduzioni o indennizzi in caso di limitazione del consumo o interruzione della fornitura.

In caso di limitazione del consumo o interruzione della fornitura dovute a mancanza d'acqua non è previsto alcun indennizzo.

I casi di limitazioni e interruzioni del servizio sono comunicati direttamente agli abbonati e mediante avviso all'albo patriziale.

In casi eccezionali per urgenti e imprevisi lavori di manutenzione, l'azienda può sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua senza darne comunicazione agli abbonati.

Non si assume comunque responsabilità per eventuali danni ad apparecchi e ad impianti che necessitano di un costante apporto d'acqua, e non concede risarcimenti e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio.

Art. 13

Diritto di controllo

La direzione dell'azienda e i suoi incaricati hanno il diritto di:

- a) accedere liberamente alle proprietà private nelle quali esiste un impianto d'acqua potabile allo scopo di verificare il funzionamento della stazione di controllo e di distribuzione, e di verificare se gli abbonamenti e l'uso sono in consonanza col presente regolamento;
- b) verificare in ogni momento lo stato delle condotte e degli impianti situati nella proprietà privata;
- c) eseguire o imporre modifiche, riparazioni o protezioni;
- d) imporre all'abbonato di notificare tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà;
- e) inoltre essi sono i soli autorizzati alla costruzione, alla sorveglianza e alla manutenzione della rete.

Art. 14

Obblighi per l'abbonato

L'abbonato deve:

- a) notificare immediatamente all'azienda ogni avaria che si verificasse alla condotta di allacciamento o eventuali anomalie della fornitura;
- b) adottare tutte le misure atte a garantire l'integrità della condotta.
- c) utilizzare l'acqua unicamente per gli usi contemplati nel contratto di abbonamento e non lasciarla scorrere oltre lo stretto necessario;
- d) informare l'azienda di ogni cambiamento apportato ai propri stabili e chiedere la relativa autorizzazione prima di eseguire qualsiasi modifica ai propri impianti.
Far eseguire a sue spese tutte le modifiche delle proprie installazioni e dei suoi apparecchi rese necessarie dai cambiamenti del sistema di distribuzione, dell'introduzione di nuove disposizioni tariffali o da nuove disposizioni dell'azienda;
- e) fare eseguire a sue spese le riparazioni dei difetti agli impianti che gli sono segnalati dall'azienda, che non si assume responsabilità di sorta per il funzionamento dopo le riparazioni.

TITOLO II

ALLACCIAMENTI

Art. 15

Allacciamento

L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata.

Ogni edificio deve avere un allacciamento separato.

Art. 16

Sorveglianza lavori

Tutti i lavori di attacco e di diramazione dalla condotta principale fino alla saracinesca d'entrata saranno obbligatoriamente controllati e collaudati dall'azienda.

L'azienda potrà opporsi a lavori di diramazione o di attacco per i quali non è stata rispettata la prevista procedura. I lavori eseguiti senza il controllo dell'AAPP o in contrasto con le disposizioni regolamentari, saranno fatti rimuovere a spese dell'utente.

Art. 17

Attacchi e proprietà

Di regola è concesso un solo attacco per ogni proprietà.

L'AAPP può esigere il rifacimento di condotte private, dove lo ritenesse necessario, alle condizioni del presente articolo.

Nel caso in cui gli utenti si rifiutassero di sostituire una condotta privata non più ritenuta idonea, l'azienda sospenderà l'erogazione di acqua in quella condotta.

Art. 18

Allacciamenti definitivi

Ogni domanda di allacciamento definitivo deve essere presentata per iscritto dal proprietario su apposito formulario messo a disposizione dall'azienda.

Art. 19

Allacciamenti provvisori

Le richieste per allacciamenti provvisori devono essere presentate per iscritto dal richiedente su apposito formulario messo a disposizione dall'azienda e dovranno essere preventivamente autorizzate dall'azienda, la quale si riserva di subordinare la fornitura a particolari condizioni. La durata massima degli allacciamenti provvisori è di 2 anni.

TITOLO III

IMPIANTI

Art. 20

Obbligo di trasformazione

L'azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove modalità di fornitura.

Se l'abbonato non dà seguito all'invito dell'azienda, entro il termine stabilito, questa potrà eseguire o far eseguire la trasformazione ritenuta necessaria a spese dell'abbonato.

Art. 21

Controllo e collaudo

Il collaudo degli impianti nuovi o trasformati è effettuato dagli organi dell'azienda i quali possono controllarne l'esecuzione.

L'azienda può rifiutare la fornitura se gli impianti non sono stati eseguiti secondo le prescrizioni e conformemente ai piani presentati.

Art. 22

Sospensione per guasti

Se i guasti constatati in impianti privati sono tali da causare perdite e/o perturbazioni alla rete che li alimenta, l'abbonato deve eseguire immediatamente le necessarie riparazioni e l'azienda può sospendere la fornitura.

TITOLO IV

ABBONAMENTO

Art. 23

Inizio dell'abbonamento

Ogni allacciamento definitivo determina l'inizio di un abbonamento formalizzato con un contratto tra l'azienda ed il richiedente.

La tassa di abbonamento è dovuta anche in mancanza di consumo.

Art. 24

Natura dell'abbonamento

Può essere concluso un abbonamento per il seguente uso:

acqua potabile per gli allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 25

Durata dell'abbonamento

La durata dell'abbonamento è illimitata.

Art. 26

Cambiamento di proprietario

Il cambiamento di proprietario deve essere notificato per iscritto all'azienda dal precedente proprietario.

Sino al momento della notifica del cambiamento di proprietà, sia il precedente, sia il nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate.

L'abbonato, prima di iniziare qualsiasi lavoro di nuovo impianto o di modifica di quello esistente, dovrà darne avviso scritto alla direzione dell'AAPP. Ad ultimazione dei lavori, dovrà dare notifica per iscritto servendosi dei formulari messi a disposizione dall'AAPP. La mancata notifica è passibile di multa secondo l'art. 31.

TITOLO V

TARIFFE

Art. 27

Tasse e tariffe per la distribuzione dell'acqua

L'acqua è concessa alle seguenti condizioni:

Acqua potabile

1.1 Tassa di allacciamento

Per l'allacciamento definitivo all'acquedotto, l'azienda preleva una tassa di CHF 1'000.- per le abitazioni e i rustici e di CHF 500.— per le stalle.

In caso di trasformazione in abitazioni di stalle per le quali è stata pagata la tassa per un allacciamento agricolo si percepirà la relativa differenza.

Per ogni allacciamento provvisorio viene prelevata una tassa annua di CHF 200.—.

1.2 Tassa d'abbonamento

Per ogni contratto stipulato secondo le presenti norme, annualmente, l'azienda preleverà la tassa d'abbonamento indipendentemente dall'effettivo consumo d'acqua.

Per ogni abbonamento viene prelevata una tassa annua che va da CHF 100.— a CHF 150.—.

1.3⁴ Tassa d'abbonamento agricolo⁴

Per le stalle viene prelevata una tassa annua corrispondente al 50% dell'importo della tassa d'abbonamento prevista al punto 1.2.

Art. 28

Fatturazione

Le tasse vengono intimare dall'azienda una volta all'anno. La tassa dovrà essere adeguata entro 30 giorni dalla data di emissione. La fattura emessa dall'AAPP, e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo nel senso dell'art. 80 della LEF.

Dopo primo richiamo sarà spedita la diffida per la quale è percepita una tassa di CHF 30.—.

TITOLO VI

INFRAZIONI

Art. 29

Infrazioni/Manomissione impianti

Ogni manomissione della condotta di allacciamento alla tubazione dell'Azienda, nonché degli apparecchi di controllo o di limitazione dell'acqua, così come l'uso improprio degli idranti è passibile di una multa in base all'art. 31.

L'AAPP potrà richiedere il rimborso di tutte le eventuali spese per riparazioni e sostituzioni, riservata qualsiasi altra azione dell'Autorità patriziale.

Art. 30

Penalità

Ogni infrazione al presente regolamento potrà avere per conseguenza la soppressione della fornitura d'acqua, con la possibile eccezione, a giudizio dell'Ufficio patriziale, della posa di un rubinetto dopo la stazione di controllo con costi a carico dell'utente.

La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti dell'AAPP.

Sono riservate azioni penali e civili per il risarcimento del danno causato all'AAPP.

Art. 31

Contravvenzioni

Le infrazioni al presente regolamento verranno punite con multe fino a CHF 10'000.— e applicate dall'Ufficio patriziale conformemente all'art. 118 e seguenti LOP.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 32

Contestazioni

Le contestazioni tra utenti e AAPP sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle istituzioni. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Le contestazioni tra Patriziato e Azienda concessionaria, sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Per il resto sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore per decisione del Patriziato³ dopo la ratifica del Consiglio di Stato².

Biasca, 14 aprile 2008

Per il Consiglio Patriziale di Biasca:

La Presidente:
Rinalda Tatti

La segretaria:
Rè Tiziana

-
- 1) Approvato dal Consiglio patriziale il 14 aprile 2008.
 - 2) Ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, il 23 giugno 2008 con le seguenti modifiche:
 - . **intestazione**: stralciato d'ufficio il richiamo alla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, per quanto nel caso concreto la normativa non sia applicabile;
 - . **Art. 1 Scopi**: stralciata d'ufficio l'indicazione "con diritto di privativa", essendo il contesto estraneo all'obbligo per il Comune di provvedere all'approvvigionamento idrico.
 - 3) Entrato in vigore il 01.01.2009 per decisione dell'Ufficio patriziale (RP n. 5847 / 12.10.2009).
 - 4) Nuovo capoverso approvato dal Consiglio patriziale il 31.1.2012, ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali . Entrata in vigore 1.1.2013.